

Decreto 11 novembre 1807. Istituzione della Commissione feudale.

Art. 1. — Sarà da noi nominata una Commissione che nel corso dell'anno 1808 (I) giudicherà tutte le cause introdotte avanti il 2 agosto 1806 fra le Università e i Baroni, di qualunque natura esse siano, e non ancora decise, eccettuate quelle che in virtù del nostro decreto de' 9 del presente mese debbono essere decise dalla Commissione da noi stabilita per la liquidazione degli antichi diritti feudali (2).

(*) In questa Sezione sono stati inseriti i provvedimenti aventi il fine specifico di fissare la competenza degli organi preposti al contenzioso demaniale ed alle operazioni di natura amministrativa.

Giova far presente che molte norme sull'attività amministrativa degli organi demaniali, in quanto inserite in provvedimenti a carattere generale, hanno trovato posto nella precedente Sezione (per le funzioni in un primo tempo affidate ai Consigli di Intendenza, v. gli artt. 2, 3 e 7 della L. 1 settembre 1806 e il D. 8 giugno 1807; per le funzioni attribuite agli Intendenti, relative alla ripartizione dei demani feudali ed ecclesiastici fra le Università ed i feudatari, allo scioglimento delle promiscuità ed alla divisione in quote, v. D, dicembre 1808, ecc.).

(1) La Commissione venne nominata con altro decreto della stessa data e risultò composta dai Sigg. Dragonetti, Winspeare, Giuseppe Raffaele, Domenico Franchini e Coco; v. il decreto 28 novembre 1808, pag. 387, nonché il decreto 16 ottobre 1809 (art. 2) pag. 389.

(2) L'art. 1 del decreto 9 novembre 1807 stabilì "Le dogane, piazze, ed altri simili diritti dovendo tutti cessare di esser percepiti a conto de' possessori privati, tutti quelli che ne han goduto finora dovranno presentare per tutto il dì 31 dicembre del corrente anno i titoli de' loro rispettivi possessi alla Commissione incaricata di liquidarne il valore e che sarà da Noi nominata" La Commissione venne nominata con altro decreto dello stesso giorno ed anno.

Giurisprudenza

1. Le decisioni della commissione feudale, costituita nelle provincie meridionali dopo le leggi eversive della feudalità, con decreto dell'11 novembre 1807, costituiscono giudicato, perché la commissione aveva funzioni spiccatamente giurisdizionali: non è quindi lecito in qualsiasi processo futuro porre nuovamente in discussione, la demanialità di un terreno accertata dalla commissione stessa. Cass. 18 marzo 1949, n. 601 (Rep. Foro It., 1949, Diritti Promiscui, II, Giur. Compl. Cass., 1949, XXVIII, 1, 477).

2. Nel reame di Napoli, prima della abolizione della feudalità, attuata con la legge del 2 agosto 1806, le cause feudali, a partire dal tempo degli Aragonesi e con diverse pragmatiche di Alfonso d'Aragona della seconda metà del secolo decimo sesto, furono divise fra la competenza del Sacro Consiglio di S. Chiara e della R. Camera della Sommara.

Sopravvenute le leggi eversive della feudalità, furono restituite alla competenza del 5. R. C., con decreto del 16 ottobre 1806, tutte le cause di natura feudale pendenti presso la Regia Camera della Sommara.

Con questa trasposizione di competenza l'effetto sperato di decidere le numerose liti, esistenti presso la R. C. S., alimentate dalla cupidigia dei feudatari, non fu raggiunto; onde con decreto dell'11 novembre 1807 fu istituita la Commissione Feudale per giudicare tutte le cause introdotte prima del 2 agosto 1806 fra le Università ed i baroni di qualunque natura esse fossero state, eccettuate solo quelle demandate alla Commissione dei titoli. Con decreto del 27 febbraio 1809 furono estesi i compiti della Commissione Feudale, in quanto fu chiamata altresì a decidere se qualche diritto fosse stato compreso od escluso dall'abolizione delle feudalità, nonché le cause di qualunque natura fra Comuni e baroni e specialmente quelle nascenti da diritti, redditi e prestazioni territoriali così in denaro come in derrate conservati dalla legge del 2 agosto 1806.

L'origine della Commissione Feudale, che assorbì i compiti dei soppressi tribunali del Reame di Napoli, e la natura delle funzioni esercitate, denotano che la Commissione stessa aveva compiti spiccatamente giurisdizionali; talché le decisioni emesse nei pochi anni del suo intenso lavoro, costituiscono veri e propri giudicati.

Ciò fu esplicitamente affermato col decreto 20 agosto 1806 che sciolse la Commissione Feudale, rimettendo ai tribunali ordinari le controversie della natura di quelle decise dalla Commissione stessa, dappoiché tanto nel proemio di tale decreto quanto nel testo di esso è detto chiaramente che e tutte le di lei decisioni sono dichiarate irretrattabili s. Case. 18 marzo 1949, n. 601 (Giur. Compl. Case., 1949, XX VIII, 1, 477).

Art. 2. — La detta Commissione in fine di ogni mese ci renderà conto delle sue operazioni.

Art. 3. — Dopo l'anno 1808 (3) le azioni rispettive per le cause introdotte avanti il 2 agosto 1806 restano perente.

Art. 4. — I nostri Ministri della Giustizia e dell'Interne sono rispettivamente incaricati' della esecuzione del presente decreto.